



Direzione centrale risorse umane, amministrazione e bilancio

Rettifica del D.D. n. 633/2024, del D.D. 634/2024 e del D.D. 635/2024 - Procedure per il riconoscimento della progressione economica orizzontale al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO la legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" con il quale è stata istituita l'Agenzia denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato emanato il regolamento recante approvazione dello statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016 di attuazione del decreto legislativo n. 149/2015, registrato alla Corte dei conti il 09/06/2016 al n. 1577, concernente le "Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro";

VISTO l'articolo 14 del già citato CCNL Funzioni centrali il quale stabilisce che l'attribuzione di "differenziali stipendiali" si configura come progressione economica all'interno dell'area e avviene mediante procedura selettiva di area, secondo modalità e criteri specificati dallo stesso articolo 14 menzionato;

VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo per le procedure relative alle progressioni economiche orizzontali per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro sottoscritto in data 27 dicembre 2023 a seguito della positiva certificazione del Dipartimento della Funzione pubblica resa con nota prot. n. DFP-0081603-P- del 22/12/2023;

RILEVATO che con il contratto collettivo nazionale integrativo del 27 dicembre 2023 sopra menzionato sono stati fissati i criteri in base ai quali sono state indette le procedure per il riconoscimento della progressione economica orizzontale al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro appartenente

all'area dei Funzionari (ex area terza), all'area degli Assistenti (ex Area Seconda) e all'area degli Operatori (ex area Prima);

VISTO in particolare quanto stabilito dalla lettera b), del comma 3 dell'articolo 6 del citato CCNI 27/12/2023: *"b) anzianità di servizio in fasce economiche o aree inferiori a quella di appartenenza del lavoratore in base al sistema di classificazione antecedente al CCNL 2019/2021 (sistema di classificazione di cui al CCNL 2016- 2018 e al CCNI del 4 agosto 2009) maturata nei ruoli dell'INL e/o del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o anzianità di servizio maturata nei ruoli di altra Pubblica amministrazione (max 5 punti): 0,50 punti per ogni anno o frazione pari o superiore a 6 mesi di anzianità di servizio"*

VISTI i decreti n.633/2024, n. 634/2024 e n. 635/2024 della Direzione centrale risorse umane, amministrazione e bilancio con i quali sono state indette le procedure per la progressione economica orizzontale del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro appartenente rispettivamente all'area degli Assistenti (ex Area Seconda), all'area degli Operatori (ex Area Prima) e all'area dei Funzionari (ex Area Terza);

RILEVATO che, per mero errore materiale, nella lettera b), comma 2 dell'articolo 7 del D.D. 633/2024 quanto disposto dalla lettera b), comma 3 dell'articolo 6 del CCNI 27/12/2023 è stato erroneamente riportato essendo venuta meno, in fase di trascrizione, la locuzione *"anzianità di servizio"* prima delle parole *"... maturata nei ruoli di altra Pubblica amministrazione (max 5 punti)"*;

RILEVATO che, per mero errore materiale, nella lettera b), comma 2 dell'articolo 7 del D.D. 634/2024 quanto disposto dalla lettera b), comma 3 dell'articolo 6 del CCNI 27/12/2023 è stato erroneamente riportato essendo venuta meno, in fase di trascrizione, la locuzione *"anzianità di servizio"* prima delle parole *"... maturata nei ruoli di altra Pubblica amministrazione (max 5 punti)"*;

RILEVATO che, per mero errore materiale, nella lettera b), comma 2 dell'articolo 7 del D.D. 635/2024 quanto disposto dalla lettera b), comma 3 dell'articolo 6 del CCNI 27/12/2023 è stato erroneamente riportato essendo venuta meno, in fase di trascrizione, la locuzione *"anzianità di servizio"* prima delle parole *"... maturata nei ruoli di altra Pubblica amministrazione (max 5 punti)"*;

RILEVATO, altresì, che l'applicativo informatico utilizzato per la presentazione delle domande di partecipazione è stato regolarmente realizzato sulla base del criterio stabilito dal comma 3, dell'articolo 6 del CCNI 27/12/2023;

RITENUTO di dover procedere alla rettifica dell'errore materiale rilevato nei decreti n. 633/2024, n. 634/2024 e n. 635/2024;

DECRETA

1. La lettera b), comma 2 dell'articolo 7 del decreto n. 633 del 6 maggio 2024 è rettificata come segue: *"b) anzianità di servizio in fasce economiche o aree inferiori a quella di appartenenza del lavoratore in base al sistema di classificazione antecedente al CCNL 2019/2021 (sistema di classificazione di cui al CCNL 2016- 2018 e al CCNI del 4 agosto 2009) maturata nei ruoli dell'INL e/o del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o anzianità di servizio maturata nei ruoli di altra Pubblica amministrazione (max 5 punti): 0,50 punti per ogni anno o frazione pari o superiore a 6 mesi di anzianità di servizio"* .

2. La lettera b), comma 2 dell'articolo 7 del decreto n. 634 del 6 maggio 2024 è rettificata come segue: *"b) anzianità di servizio in fasce economiche o aree inferiori a quella di appartenenza del lavoratore in base al sistema di classificazione antecedente al CCNL 2019/2021 (sistema di classificazione di cui al CCNL 2016- 2018 e al CCNI del 4 agosto 2009) maturata nei ruoli dell'INL e/o del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o anzianità di servizio maturata nei ruoli di altra Pubblica amministrazione (max 5 punti): 0,50 punti per ogni anno o frazione pari o superiore a 6 mesi di anzianità di servizio"* .

3. La lettera b), comma 2 dell'articolo 7 del decreto n. 635 del 6 maggio 2024 è rettificata come segue: *“b) anzianità di servizio in fasce economiche o aree inferiori a quella di appartenenza del lavoratore in base al sistema di classificazione antecedente al CCNL 2019/2021 (sistema di classificazione di cui al CCNL 2016- 2018 e al CCNI del 4 agosto 2009) maturata nei ruoli dell'INL e/o del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o anzianità di servizio maturata nei ruoli di altra Pubblica amministrazione (max 5 punti): 0,50 punti per ogni anno o frazione pari o superiore a 6 mesi di anzianità di servizio”* .

Il presente decreto è pubblicato sulla intranet e sul sito internet dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Giuseppe Diana